NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 17

Deroghe al contingente

Il film prodotto da societa' inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che abbia ottenuto la qualifica di film "prodotto per i ragazzi", non viene computato nel numero massimo stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente.

Versione in vigore dal 12 novembre 1965, non più in vigore dal 6 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 4 novembre 1965, n. 1213
Titolo	V — Film prodotti per i ragazzi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-provvedimenti-a-favore-della-cinematografia/art-17-deroghe-al-contingente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it